



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*Il Nuovo
Testo Unico sulla
Sicurezza”*

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il testo unico consta di **tredici titoli** per un totale di **306 articoli** seguiti da **51 allegati**

Entrata in vigore

 **15 Maggio 2008 per la VDR il 1 Gennaio 2009** 

IL DECRETO SI APPLICA

a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi nonché ai soggetti equiparati.

VENGONO INOLTRE INTRODOTTI

I lavoratori distaccati - I lavoratori a distanza - Nuovi obblighi per i componenti di imprese familiari ed imprese artigiane

DEFINIZIONI

VIENE AMPLIATA LA DEFINIZIONE DI LAVORATORE

→ indipendentemente dalla tipologia contrattuale ←

→ **con o senza retribuzione** ←

→ svolge l'attività lavorativa in una organizzazione pubblica o privata. ←

→ Mantenuta l'esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari ←

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE (Art. 14)

Agli organi di vigilanza viene dato **potere discrezionale (ovvero POSSONO)**
circa la decisione di **SOSPENDERE L'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

- 1. In presenza di impiego di personale in nero**
(in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.)
- 2. Reiterate violazioni** per il superamento del limite di orario di lavoro (48 ore settimanali)
- 3. Gravi e reiterate violazioni**, in materia di sicurezza, che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono indicate nell'**allegato I** (in attesa di decreto successivo)

GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI

Circolari ML del 22.08.07 e del 14.11.07 chiariscono che riguarda
l'unità produttiva per le quali l'imprenditore ha già a suo
carico una sentenza passata in giudicato

Allegato I:

Mancata elaborazione VDR – PSC - POS – Mancata Formazione – Mancanza di protezioni verso il vuoto, Mancata nomina CSP – CSE, ecc.

OBBLIGHI NON DELEGABILI (art. 17)

IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DELEGARE

la valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi
(RSPP)

NOVITA': La nomina del RSPP non deve più essere trasmessa ad
ASL e DPL, ma il documento deve essere conservato
internamente all'azienda

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

INOLTRE IL DATORE DI LAVORO DEVE

1. comunicare **annualmente** all'INAIL i nominativi dei **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** (in caso di mancata comunicazione: sanzione amministrativa di € 500)
2. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

In merito alla sorveglianza sanitaria il TU distingue tra visite **“preassuntive”** che sono vietate e **“preventive”** per le quali vige l'obbligo.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)

I PREPOSTI DEVONO

vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali, usino i mezzi di protezione collettivi ed individuale

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave

astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui è presente un pericolo grave ed immediato

segnalare al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze riscontrate,

frequentare appositi corsi di formazione

I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE

utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III

utilizzare i DPI secondo le disposizioni del titolo III

munirsi di tesserino di riconoscimento per i lavori in regime di appalto o subappalto

MEDICO COMPETENTE (art. 25)

1. Introduzione della cartella sanitaria – Allegato 3A;
2. Per **rischi particolari**, trasmette in via **telematica** la Cartella sanitaria;
3. Informa i lavoratori sui rischi e sugli accertamenti sanitari;
4. Rilascia al lavoratore copia della documentazione sanitaria;
5. La sorveglianza sanitaria viene fatta anche per rischi di cui a disposizioni comunitari - La **periodicità** delle **visite**, ove non prevista dalla norma, è **annuale**;
6. Vengono inserite **nuove finalità** della Sorveglianza Sanitaria: ovvero di verificare l'assenza di **alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (es. per autisti, operatori di mezzi, ecc.);
7. Viene sancito **l'obbligo** per il medico competente di **informare per iscritto** il datore di lavoro ed il lavoratore dei giudizi espressi, e non solo in caso di inidoneità parziale o temporanea.

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26)

**Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali
IL DATORE DI LAVORO DEVE**

verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso **CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00)**

fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le **informazioni sui rischi specifici** degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza..

Il committente, al fine di **promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra le parti, deve, inoltre elaborare un unico documento di valutazioni dei rischi (**DUVRI**) da allegare al contratto di appalto o di opera.

Tessera di riconoscimento per fornitori, appaltatori, lavoratori autonomi.

I contratti devono indicare gli **oneri della sicurezza**, pena la nullità degli stessi.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28)

D. Lgs. 626/94	D. Lgs. 81/08 AGGIUNGE
<ul style="list-style-type: none">■ luoghi di lavoro■ macchine e attrezzature di lavoro■ movimentaz. man. dei carichi■ videoterminali■ sostanze biologiche, chimiche, cancerogene■ lavoratrici gestanti■ ...	<ul style="list-style-type: none">■ stress lavoro correlato■ differenze di genere (uomini/donne)■ età anagrafica■ provenienza da altri paesi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31)

Viene introdotto l'obbligo di **RSPP interno all'azienda** per le seguenti attività

- nelle aziende industriali a rischio rilevante
- nelle centrali termoelettriche
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Il **DATORE DI LAVORO** può autodefinirsi **RSPP** nei seguenti casi (All. II)

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 addetti
- Durata minima e massima della formazione per DL da 16 ore a 48 ore.
- Anche per il datore di lavoro sono previsti i **corsi di aggiornamento**

RIUNIONE PERIODICA (art. 35)

Vengono introdotti **nuovi argomenti**
da sottoporre ai partecipanti in sede di riunione

- **l'andamento** degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- **i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia** dei dispositivi di protezione individuale
- L'informazione e la formazione **dei dirigenti e dei preposti** in materia di sicurezza e salute

Altri argomenti possono essere individuati
nel corso di detta riunione

- **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali
- **obiettivi di miglioramento** della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36)

Il **DATORE DI LAVORO** ha l'obbligo di informare i lavoratori su:

- nominativi del **RSPP** degli **ASPP** e del **Medico Competente**.
- **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le **normative di sicurezza** e le disposizioni aziendali in materia
- **pericoli connessi** all'uso delle **sostanze** e dei **preparati** pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
- **misure** e attività di **protezione e prevenzione** adottate
(nel D.Lgs. 626/94 queste misure erano relative ai *rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale*)

Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere **facilmente comprensibile** oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze

Soprattutto **in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica**

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37)

CONCETTI DA TRASFERIRE ALL'ATTO DELLA FORMAZIONE

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti ...
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ... misure e procedure di prevenzione

NOVITA'

Addestramento specifico - che deve essere effettuato da persona esperta;
Formazione specifica per i preposti e relativo aggiornamento periodico.



La formazione (*ove esistano deve avvenire in collaborazione con gli EE.PP*) e l'addestramento specifico, ove previsto, devono avvenire in occasione:



1. Della costituzione del rapporto di lavoro;
2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi;
4. La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



COMPrensione LINGUISTICA DELLA FORMAZIONE



RLS


IL RLS È ISTITUITO A LIVELLO TERRITORIALE AZIENDALE E DI SITO PRODUTTIVO IL RLS RICEVE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE



 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 DOCUMENTI RIGUARDANTI LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI 

 LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI IMPIANTI E LE MACCHINE 

 L'ORGANIZZAZIONE E GLI AMBIENTI DI LAVORO 

 INFORMAZIONI SUGLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI 

 LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI VIGILANZA 

NORME IN VIGORE E COLLEGATE AL TU (elenco parziale)

1. DPR 1124/65 Assicurazione Inail;
2. D. Lgs. 163/06 Codice degli Appalti Pubblici;
3. D. Lgs. 66/ 2003 orario di lavoro;
4. DPR 222/2003 Oneri della Sicurezza;
5. Decreto N° 37/2008 Conformità Impianti elettrici;
6. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine);
7. D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - DPI;
8. D. Lgs. 151/01 lavoratrici madri;
9. DM 10/03/1998 Prevenzione Incendi;
10. DM 15/07/2003 N°388 Pronto Soccorso;
11. DPR 462/01 verifica Impianti elettrici;
12. D. Lgs. 345/99 protezione dei giovani sul lavoro.

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi **all'allegato IV**;
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenuto conto dei **lavoratori disabili** (ove presenti), porte, vie di circolazione, scale, i gabinetti, posti di lavoro
3. È prevista la **"manutenzione tecnica"** dei luoghi di lavoro, impianti e dispositivi,
4. In generale **è vietato l'uso di sotterranei** come luoghi di lavoro, art. 65, sono previste deroghe se vengono garantiti: aerazione, illuminazione, microclima;
5. È vietato, art. 66, lavorare in ambienti sospetti di **inquinamento**;
6. Obbligo di **NOTIFICA** nuove attività industriali, ampliamenti, ristrutturazioni, che occupino più di tre lavoratori, art. 67

TITOLO III ATTREZZATURE

1. La rispondenza delle attrezzature messe a disposizione, è a carico del datore di lavoro;
2. Obbligo di verifica della corretta installazione di macchine e attrezzature;
3. Programma di manutenzione delle macchine - **registro dei controlli**;
4. L'uso dell'attrezzatura di lavoro deve essere riservato a lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
5. **Il noleggiatore** rilascia certificato di rispondenza della macchina;
6. Il datore di lavoro che acquisisce le attrezzature **deve rilasciare una dichiarazione** in cui devono essere riportati i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno tale attrezzatura tali lavoratori devono essere formati
7. Il datore di lavoro dovrà **indicare formalmente** quali attrezzature di lavoro i lavoratori possono usare, i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e istruiti. I lavoratori dovranno inoltre essere adeguatamente formati in merito alle condizioni di impiego, ma anche a **situazioni anormali prevedibili** durante l'uso di tali attrezzature.

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI



DEFINIZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE

Soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata

CSP

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera

CSE

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera

RL

Soggetto incaricato dal committente che coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione.

IMPRESA AFFIDATARIA

impresa titolare del contratto di appalto con il committente

IMPRESE SUBAPPALTATRICI

LAVORATORI AUTONOMI

-Forma dell'incarico: " il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero di responsabilità del committente, la nomina di responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest'ultimo non espressamente rilasciata"
(Cass. Penale n. 29149 del 10 agosto 2006).

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI – INCOMPATIBILITA'

CSE

Coordinatore in
materia di sicurezza
e di salute durante
la realizzazione
dell'opera

Aggiornamento
professionale per i
CSP e CSE di 40 ore in
cinque anni

Soggetto incaricato dal
committente o dal RL
che

non può essere :

1. il datore di lavoro delle
imprese esecutrici;
2. un dipendente delle
imprese esecutrici;
3. il **RSPP** delle imprese
esecutrici;

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 90)

1. Si attiene ai principi generali di tutela (art.15)
2. Prevedere nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro ..
3. Designare il CSP, il CSE
4. Comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei CSP, il CSE ...
5. Verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (**Con modalità di cui all'allegato XVII - Per lavori privati in DIA: CCIAA + DURC + autocertificazione possesso requisiti allegato XVII**)
6. Richiedere alle imprese esecutrici DURC e DOMA.
7. Trasmettere all'amministrazione competente il nominativo delle imprese e la documentazione VTP e regolarità contributiva


IDONEITA' TECNICO – PROFESSIONALE ***(c. 9 art. 90 - allegato XVII)***

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese (affidatarie e subappaltatrici**) dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:**

- a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi (**per i cantieri il POS**);
- c) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- d) elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- e) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- f) nominativo del RLS (o l'attribuzione della funzione al RLST);
- g) attestati inerenti la formazione prevista per le suddette figure e per i lavoratori
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
- i) documento unico di regolarità contributiva **DURC**
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (**art. 14**)

**N.B. PER I LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE È
SUFFICIENTE AUTOCERTIFICAZIONE +DURC+CCIAA**

APPLICAZIONE DEL TITOLO IV



SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ***(c. 9 e 10 art. 90)***

In assenza, (*quando previsti*) dei seguenti documenti:

1. PSC (*contenuti come da allegato XV*)
2. Fascicolo tecnico (*contenuti come da allegato XVI*)
3. Notifica preliminare (*contenuti come da allegato XII*)
4. DURC (*Sportello unico INPS – INAIL Cassa Edile*)

**È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo
(Permesso a Costruire – DIA)**

Il Committente è esonerato dalle responsabilità conferite al RL - Mantiene comunque la responsabilità di verificare gli adempimenti degli obblighi relativi a:

Applicazione principi generali di tutela - Segnalazioni del CSE - Invio notifica preliminare

Il RL mantiene l'obbligo di verificare gli adempimenti degli obblighi a carico del CSP e del CSE.

MODELLO PREVISTO DAL TITOLO IV

- Verifica attuazione principi di tutela
- VTP e regolarità
- Notifica
- Trasmette ed informa

COMMITTENTE / RL

- Pianifica sicurezza
- Redige PSC
- Imposta FT

CSP

CSE

- Coordina attività
- Valida POS, aggiorna PSC
- Verifica applicazione disposizioni PSC
- Sospende attività in caso di pericolo grave ed immediato
- Segnala al committente / RL le inosservanze delle imprese esecutrici


IMPRESE ESECUTRICI

- Attuano misure di prev. e prot. previste e le prescrizioni di cui al PSC
- Considerano l'accettazione del PSC e l'emissione del POS come adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi
- Adottano le prescrizioni di cui all'allegato XIII
- Vigilano sulla sicurezza dei valori affidati e sull'applicazione delle disposizioni del PSC
- **Effettuano la VTP sulle imprese subappaltatrici garantendo cooperazione e coordinamento**
- Coordinano gli adempimenti specifici riguardanti le misure di tutela (art.95 e 96)
- **Verificano la validità dei POS delle imprese subappaltatrici**

LAVORATORI AUTONOMI

- Utilizzano conformemente attrezzature e DPI
- Si adeguano sulle informazioni fornite dal CSE

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI POS art. 101



NORMATIVA TECNICA

- 1.** **L'art. 138** prevede che la distanza delle tavole di calpestio di un intavolato del ponteggio possano distare dalla muratura max **cm 30** (*precedentemente erano 20 cm – Allegato XVIII riporta 20 cm*).
- 2.** **L'art. 151** introduce l'obbligo di effettuare le operazioni di demolizione attraverso la presenza di un preposto che controlli l'esecuzione dei lavori.
- 3.** **L'art. 111** prevede che il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota (*montaggio ponteggi, carpenteria, ecc.*)
- 4.** **L'art. 131** - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi - l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico (*verifica scadenze*)

PSC: allegato XV, + tavole esplicative;

Notifica Preliminare: allegato XII con CF dei vari soggetti

RISCHI E DISPOSIZIONI SPECIFICI

➔ **Vibrazioni:** è stato introdotto un valore limite sul periodo breve (20 m/s² per il mano braccio, e 1,5 m/s² per il corpo intero) il periodo breve non viene definito;

➔ **Rumore:** Il piano di miglioramento che prima doveva essere applicato al di sopra Lex(8) 85 dB(A) ora deve essere applicato già al di sopra del Lex(8) 80 dB(A);

➔ **Chimico, Biologico, Cancerogeno:** non variazioni significative;

➔ **MMC:** rimane aperto il problema delle norme **ISO (11228 -parti 1-2-3)** non tradotte in italiano;

➔ **VDT:** non variazioni significative;

➔ **Cartellonistica – DPI:** non variazioni significative;

➔ **Atmosfere esplosive:** non variazioni significative.

QUALCHE SANA PROVOCAZIONE:

Cantieri in cui si applica il Titolo IV: tutti **Si!!!!!!!** Non è una provocazione, forse è meglio tornare ai 200 uomini giorno ed ai rischi aggravati!!!!!!

Il libretto formativo: possiamo paragonarlo ad una bella automobile senza benzina; chi lo predispose? aggiorna? gestisce? **Le Regioni ??????????**

Gli enti paritetici o bilaterali: ottimo strumento per fare la formazione, ad eccezione di alcune (poche) categorie, qualcuno sa dove sono gli **EE.PP.???**

La formazione per i lavoratori stranieri: da fare per lingua di appartenenza? Per mansione svolta? Per nazionalità-etnia; con presenti mediatori culturali?

Visite mediche preassuntive vietate - Visite mediche preventive obbligatorie e sanzionate ??? Cosa succede nei tempi morti?????


Cantieri: RL – Progettista/DL, non è forse meglio un RL con i requisiti del CSP e CSE?????

Cantieri: VTP dell'impresa **non** conforme, POS **congruo** i lavori iniziano?????


LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI




Questo comportamento è GIUSTO?




Se la scala è poco sicura si rischia di cadere




Legare gli elementi della scala solo con una corda o in modo instabile è un ERRORE!



La scala deve essere stabile e solida e può essere usata solo per lavori di breve durata.



TROVATE I PERICOLI



ECCO ALCUNI PERICOLI

